



Immissione sul mercato di preparati chimici (miscele)

Questa scheda informa sui passi necessari per la messa in commercio di preparati chimici. È indirizzata a produttori e importatori.

Principi

- Per „immissione sul mercato“ si intende la preparazione per conto di terzi, la fornitura a terzi come pure l'importazione per scopi professionali o commerciali.
- La maggior parte dei prodotti chimici (coloranti, colle, prodotti per la pulizia ecc.) si trovano sul mercato come preparati. Una volta effettuato il controllo autonomo (vedi scheda C06), questi prodotti possono essere messi in commercio senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità.
- Se il preparato contiene delle *sostanze nuove*, queste devono essere prima annunciate (vedi scheda B01).
- I requisiti per la messa in commercio dei preparati sono regolati nell'Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11).

Che cosa si intende per preparato?

I preparati (secondo GHS¹ definiti come miscele) sono prodotti chimici composti da due o più sostanze, i quali arrivano sul mercato per lo più sotto un nome commerciale (nome di fantasia).

Sono considerati preparati anche tutti quei prodotti che, utilizzati secondo le indicazioni, liberano o rilasciano prodotti chimici (pericolosi). Alcuni esempi sono i coloranti nelle cartucce di stampa o i prodotti di pulizia intrisi in panni di pulizia.

Per i prodotti usati come biocidi o fitosanitari valgono le disposizioni dell'Ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12) rispettivamente dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161).

Non contemplate dalla legislazione sui prodotti chimici sono le derrate alimentari, i medicinali e i mangimi (come prodotti finiti pronti alla consegna ai consumatori finali) come pure le armi e i rifiuti.

Cosa devono fare i produttori e gli importatori?

- Prima della messa in commercio di preparati chimici occorre venga effettuato il controllo autonomo, vale a dire va valutata la pericolosità per la salute delle persone o dell'ambiente dovuta al prodotto.
- Classificazione e caratterizzazione secondo Ordinanza sui prodotti chimici.
- Allestimento di una scheda di dati di sicurezza (vedi scheda C02).
- Annuncio del preparato per l'iscrizione nel registro dei prodotti (vedi in seguito).

Per le importazioni esclusivamente per uso proprio, cioè se il prodotto non è ulteriormente venduto, cade l'obbligo della caratterizzazione e della stesura di una scheda di dati di sicurezza. L'annuncio sul registro dei prodotti rimane però obbligatorio (vedi scheda informativa A08).

Quali prescrizioni particolari sono importanti per i preparati?

- Le prescrizioni particolari per la caratterizzazione contenuti nell'allegato 1 cifra 5 dell'Ordinanza sui prodotti chimici come pure, per determinati gruppi di prodotti, le prescrizioni dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (p.es.: prodotti di pulizia, detersivi per tessuti ecc.).
- Prescrizioni supplementari per confezioni per aerosol / confezioni con gas sotto pressione / confezioni spray. Vedi allegato 1 dell'Ordinanza sui prodotti chimici e allegato 2.12 dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici).
- Limitazioni e divieti contenuti nell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici riferiti a sostanze specifiche.

¹ Globally Harmonised System: nuovo sistema di classificazione e caratterizzazione. Per ulteriori informazioni vedi www.bag.admin.ch/ghs

Quali preparati devono essere annunciati per l'iscrizione sul registro dei prodotti chimici?

I seguenti preparati, se prodotti o importati commercialmente in Svizzera, devono essere annunciati entro 3 mesi dalla loro messa in commercio per l'iscrizione nel *registro dei prodotti*:

L'obbligo di annuncio comprende dati sull'identità, la classificazione/caratterizzazione e l'utilizzo. Per i prodotti pericolosi destinati al pubblico bisogna indicare la composizione completa (annuncio esauritivo). Per i prodotti non pericolosi e per quelli destinati a un uso professionale, devono essere indicate solamente le sostanze pericolose contenute, sulla falsariga di quanto normalmente indicato sulla scheda di dati di sicurezza. Per i prodotti pericolosi per l'ambiente è necessaria inoltre anche la dichiarazione della quantità annuale messa in commercio ragionevolmente ipotizzabile. Per maggiori dettagli sull'obbligo di annuncio si veda www.bag.admin.ch/registration e la scheda informativa D06.

Esclusi da questa procedura sono i prodotti intermedi, i prodotti destinati alla ricerca e lo sviluppo, i preparati per l'applicazione esclusiva per medicinali, derrate alimentari e mangimi.

| da 0 kg/anno | da 10 kg/anno | da 100 kg/anno |
|--------------|---|----------------|
| | Preparati pericolosi con T+, T, CMR (categorie 1, 2, 3)* | |
| | Tutti gli altri preparati pericolosi (eccezione solo R10 o F) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Preparati destinati al pubblico non pericolosi ma contenenti sostanze pericolose (definizione come da obbligo di allestimento di una SDS; vedi scheda informativa C02)** – Preparati non pericolosi per utilizzatori professionali che contengono una sostanza elencata nell'allegato 4 dell'Ordinanza sui prodotti chimici (sostanze soggette a omologazione) in concentrazioni $\geq 0.1\%$** | |

* CMR: cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione, categorie 1, 2 (T con R45, R46, R49, R60, R61) e categoria 3 (Xn con R40, R62, R63, R68).

** Eccezione: per questi preparati non pericolosi l'annuncio deve essere fatto entro 6 mesi. I prodotti devono comunque essere annunciati per un'iscrizione sul registro dei prodotti prima della *prima fornitura* se sull'etichetta non è riportato un indirizzo e un numero di telefono di riferimento svizzero.

Come avviene l'annuncio sul registro dei prodotti?

- **Annuncio elettronico (Internet)**

Per ricevere l'accesso al sistema di annuncio elettronico, bisogna inviare una e-mail con l'indirizzo, telefono fax della ditta, il nome della persona di contatto e la scritta „accesso cheminfo“ al seguente indirizzo: cheminfo@bag.admin.ch. Riceverete le informazioni per l'accesso personalizzato per posta.

Link al sistema di annuncio: www.parchem.bag.admin.ch/webinfo/global/ -> accesso autorizzato

- **Annuncio su supporto cartaceo** (in casi eccezionali)

All'indirizzo: "www.bag.admin.ch/cheminfo -> Rubrica formulari" si trovano i formulari per l'annuncio su carta.

Classificazione e caratterizzazione

I preparati pericolosi devono essere classificati e caratterizzati (simboli di pericolo arancioni) secondo le disposizioni dell'Ordinanza sui prodotti chimici (controllo autonomo, vedi www.bag.admin.ch/chemicals e scheda informativa C06).

La caratterizzazione può essere fatta provvisoriamente a scelta: con i simboli di pericolo arancioni o secondo il nuovo sistema di caratterizzazione (GHS, Globally Harmonised System) (vedi www.bag.admin.ch/ghs).

Se un preparato è caratterizzato secondo GHS, nella scheda di dati di sicurezza deve essere ancora ripresa la classificazione sinora utilizzata (vedi anche scheda C02).

Dal 1.6.2015 i preparati dovranno essere classificati e caratterizzati obbligatoriamente secondo GHS. Da questo momento i preparati prodotti con la ("vecchia") caratterizzazione sinora utilizzata potranno essere messi ancora sul mercato da un produttore o importatore sino al 31.5.2016.

L'ulteriore fornitura all'utilizzatore finale è ammessa sino al 31.5.2017 al massimo.

Servizio competente della Confederazione

Organo di notifica per i prodotti chimici, BAG, 3003 Berna (031 322 73 05,
www.bag.admin.ch/anmeldestelle)

Ulteriori informazioni e schede

Ulteriori schede su diversi temi della legislazione sui prodotti si trovano su www.chemsuisse.ch o sono ottenibili presso il vostro [servizio cantonale per i prodotti chimici](#).

Ulteriori informazioni sulla legislazione sui prodotti chimici sono riportate su www.cheminfo.ch.